STATUTO

FINPIEMONTE S.P.A.

Forma giuridica:	SOCIETA' PE	R AZIONI
------------------	-------------	----------

Sede legale: TORINO TO GALLERIA SAN FEDERICO 54

Codice fiscale: 01947660013

Numero Rea: TO - 521694

Indice

	Parte 1 - Protocollo del 30-06-2010 -	Statuto completo		2
--	---------------------------------------	------------------	--	---

ALLEGATO "A" AL N. 11960 DI FASCICOLO

FINPIEMONTE S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DOMICILIO DURATA – OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "FINPIEMONTE S.p.A.".

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede legale e amministrativa in Torino e può stabilire uffici di rappresentanza e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art.3 - DOMICILIO

- 1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti di legge e di statuto è quello risultante dal libro dei soci.
- 2. Al momento dell'iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il socio comunica altresì i numeri di fax e indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Art. 4 – DURATA

- 1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
- 2. La proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso dei soci.

Art. 5 - OGGETTO SOCIALE

- 1. Finpiemonte opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, nell'ambito stabilito dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e dalla L.R. 26 luglio 2007 n. 17 "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.".
- 2. Finpiemonte svolge le attività dirette all'attuazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti. In particolare la Società svolge, a favore della Regione e degli altri soci, le seguenti attività:
- a) concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio, nel quadro delle indicazioni e finalità definite dai soci;
- b)amministrazione, gestione e controllo dei fondi;
- c) gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi di cui all'art. 13 della legge n. 326/2003;
- d) consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;
- e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;
- f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- g) promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;

- h) attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
- i) gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni in società ed enti, quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti;
- l) svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.
- 3. La Società, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese a rilevanza pubblica, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio. Può altresì associarsi, a Enti, istituti e organismi che abbiamo scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.
- 4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel precedente comma.
- 5. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.
- 6. In quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale.
- 7. La Società è tenuta a realizzare gli incarichi ad essa affidati quali strumento esecutivo degli enti partecipanti.
- 8. Nell'esercizio delle proprie attività la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e assicura l'attuazione del principio di pari opportunità.

TITOLO II CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI- PARTECIPAZIONI

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

- 1. Il capitale sociale è di euro 19.927.297,00 (diciannovemilioninovecentoventisettemiladuecentonovantasette/00) diviso in numero 19.927.297 azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.
- 2. Il capitale sociale è interamente pubblico e la maggioranza assoluta deve appartenere alla Regione Piemonte
- 3. Finpiemonte può deliberare aumenti di capitale sociale anche per consentire l'ingresso di nuovi soci pubblici.
- 4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni da liberarsi a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti.

Art. 7 – AZIONI

- 1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 2. In conformità al disposto dell'art. 2348 2° comma Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
- 3. I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

- 4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi non soci, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l'assenso dell'assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla Società mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, effettuata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'avvenuta assunzione di una deliberazione negativa dell'assemblea ovvero decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deliberazione dell'assemblea. In caso di recesso trovano applicazione gli articoli 2437 ter e quater del Codice Civile.
- 5. La modifica della presente clausola e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

Art. 8 - OBBLIGAZIONI

- 1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, nel rispetto dell'art. 6 comma 2.
- 2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

Art. 9 - FINANZIAMENTI

- 1. I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.
- 2. La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
- 3. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Art. 10 - PARTECIPAZIONI

1. Per ogni partecipazione deve essere assicurata una rappresentanza nell'organo di governo, salvo diversa forma di controllo organico e programmatico più idonea a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 11 - ASSEMBLEA

- 1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.
- 3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:
 - a) i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte S.p.A. predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni, di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
 - c) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda.

La deliberazione di autorizzazione è approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 3/4 del capitale sociale.

Art. 12 – CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

- 3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile dal Consiglio di Amministrazione fino a 180 giorni in presenza di:
 - a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
 - b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.
- 4. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.
- 5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.
- 6. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:
- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

7. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazione sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Art. 13 - INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

- 1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro procuratori muniti di delega scritta.
- 3. Le deleghe non possono essere rilasciate ad Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Società e ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate.

Art. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'articolo 18.
- 2. Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli Azionisti presenti.
- 3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea e di attestare la validità dell'Assemblea stessa.

Art. 15 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

- 1. Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge, fatta salva la maggioranza prevista dall'art.11 comma 3.
- 2. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a cinque, da determinarsi dall'Assemblea.
- 2. La Regione Piemonte nomina tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2449 C.C., nel rispetto della disciplina e degli indirizzi regionali in materia di nomine. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 C.C..
- I Consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte.
- 3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 4. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

Art. 17 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA, DI ONORABILITA' E DI INDIPENDENZA

- 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività svolta dalla società;
- c) attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché le funzioni stesse comportino la gestione di risorse economico finanziarie o di partecipazioni.
- 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
- 3. L'Amministratore Delegato, ove nominato deve possedere i requisiti di professionalità e competenza richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Almeno la maggioranza dei Consiglieri non esecutivi deve possedere il requisito di indipendenza. Ai fini del presente statuto per Consiglieri non esecutivi si intendono i Consiglieri diversi dal Presidente e

dall'amministratore delegato, se nominato. Ai fini del presente statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto possedendo i seguenti requisiti:

- a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con il socio di maggioranza, con la Società, con le sue controllate o con le controllate della Regione Piemonte e con i relativi amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art.2399 comma 1 lett. c) del codice civile);
- b) non essere collegati agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) del codice civile.
- 5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia di soggetti operanti nel settore finanziario.

Art. 18 - PRESIDENTE

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dalla Giunta Regionale, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano di età.
- 3. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.
- 4. Il Presidente:
 - ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio, che esercita individualmente;
 - convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
 - presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione
 - coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
 - esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.
- 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.
- 2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno 24 ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
- 5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità possono essere validamente tenute in audio-video conferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio

si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario. Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 4.

8. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi componenti e dotato di dovuta idoneità professionale.

Art. 20 - POTERI - CARICHE SOCIALI

- 1. La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente.
- Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti nelle rispettive deleghe.
- 3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, le deliberazioni o le proposte relative a :
- a) documenti di programmazione, piano industriale e organigramma della società;
- b) modifiche statutarie di enti partecipati;
- c) documenti di cui all'art. 5 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2007 n. 17;
- d) assunzione e dismissione di partecipazioni;
- e) contratti di finanziamento o di garanzia che comporti l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- f) convenzioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale 17/2007;
- g) individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento condizionare una parte del compenso degli Amministratori esecutivi, in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea.
- h) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.
- 4. Gli amministratori delegati, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.
- 5. Nei casi previsti dall'art. 11 comma 3 del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.
- 6. Il Consiglio istituisce un adeguato Sistema di controllo interno.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori. Il responsabile del controllo interno ne verifica periodicamente lo stato di attuazione e applicazione e riferisce di eventuali violazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Art. 21 - DIRETTORE GENERALE - COMITATO DI DIREZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e/o un Comitato di Direzione determinandone la durata, le attribuzioni e il compenso, e definendone, per quanto attiene al Comitato di Direzione, la composizione.
- 2. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 17.
- 3. Il Direttore Generale ovvero un componente del Comitato di Direzione assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

5. L'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 22 - COMPENSI

- 1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investititi di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi. Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi spe-cifici, indicati dal Consiglio stesso, con il consenso degli azionisti espresso in assemblea.
- 3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
- 4. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicate le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:
- a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
- b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;
- c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;
- d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.
- 5. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.
- 6. Il compenso spettante al Direttore Generale, comprensivo di una quota premiale legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e/o regionale in materia.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE

- 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili.
- 2. I componenti del collegio sindacale sono nominati direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 C.C.
- 3. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dalla Giunta Regionale.
- 4. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di una volta.
- 5. Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.
- 6. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- 7. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

TITOLO VI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
- 2. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
- 3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti i materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromet-tano l'indipendenza.
- 4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 25 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

- 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.
- Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 3. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve restare depositato presso la sede sociale della società a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.
- 4. L'organo amministrativo predispone il Bilancio Sociale.

Art. 26 - UTILI

- 1. Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:
- il 10% alla riserva legale;
- il 10% al fondo rischi;
- il 20% alla riserva straordinaria;
- la rimanenza secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VIII INFORMATIVA SOCIALE

Art. 27 - INFORMATIVA SOCIALE

1. Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonchè un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.

- 2. Nella relazione al bilancio gli Amministratori devono altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa del Consiglio di Amministrazione, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a particolari soci, anche tramite patti parasociali.
- Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, nella relazione sulla gestione, a dar conto dei principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la Società e i suoi soci.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e consolidato e una sintetica informativa sull'andamento della società.
- 5. Finpiemonte presenta ogni anno al Presidente della Giunta regionale:
- a) il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla gestione redatto ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
- b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.
- 6. Devono essere inviati a tutti i soci:
- a) la proposta di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- b) il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
- 7. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti o estratto di essi, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società
- 8. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove richiesto da uno dei soci, a fornire al socio richiedente risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate; è altresì tenuto a fornire ai consiglieri regionali le informazioni e i documenti richiesti nei limiti e con le modalità di cui all'art.19 dello Statuto Regione Piemonte.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge. Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 21.06.2010

F.ti: Mario CALDERINI Andrea GANELLI